

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 11 novembre 1998. — Presidenza del Vice Presidente Luciano CAVERI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali, senatore Agazio Loiero.

La seduta comincia alle 13,40.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Luciano CAVERI ricorda che il parere sullo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA, approvato nella seduta del 10 novembre 1998, per il quale era stata autorizzata la Presidenza al coordinamento formale, sarà pubblicato in allegato ai resoconti della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426; 8 gennaio 1998, n. 3; 29 gennaio 1998, nn. 19 e 20; 23 aprile 1998, n. 134.

(Inizio dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Fabrizio BRACCO, *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame reca disposizioni integrative e correttive ai

decreti legislativi n. 426 del 1997 (Trasformazione dell'ente pubblico « Centro sperimentale di cinematografia » nella fondazione « Scuola nazionale di cinema »), n. 3 del 1998 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello spettacolo), n. 19 del 1998 (Trasformazione dell'ente pubblico « La Biennale di Venezia » in persona giuridica privata denominata « Società di cultura La Biennale di Venezia »), n. 20 del 1998 (Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico « Istituto Nazionale per il Dramma Antico ») e n. 134 del 1998 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate). I decreti legislativi richiamati sono stati emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, con l'obiettivo di adeguare l'organizzazione ed il funzionamento degli enti in questione alle nuove esigenze della cultura italiana. In seguito all'emanazione di tali decreti è emersa l'opportunità di introdurre elementi integrativi e corretti che rendessero più spedito il richiamato processo di adeguamento alle nuove esigenze della realtà culturale italiana. La opportunità di integrazioni è emersa in particolar modo con riferimento all'aspetto dei finanziamenti e delle modalità di erogazione degli stessi. I primi tre articoli del provvedimento in esame si

riferiscono appunto alla definizione delle modalità di erogazione dei contributi. In tal modo si cerca di dare certezza dei finanziamenti destinati agli enti culturali, fissando una percentuale rispetto alla quota del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) destinata ai diversi settori in cui operano gli enti. Gli articoli 4, 5 e 6 del testo introducono correzioni alle norme relative agli organi collegiali che operano nel settore dello spettacolo, in particolar modo nel settore del cinema. L'articolo 4 sopprime la cosiddetta 'Commissione Esperti' trasferendone i compiti, con opportuno adeguamento dei procedimenti, alla Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. L'articolo 5 concentra nella Commissione consultiva per il cinema tutte le funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di cinema (riconoscimento della qualifica di film di interesse culturale nazionale, riconoscimento dei premi per le sceneggiature, ecc.). Si realizza anche per la cinematografia uno snellimento degli organi, di cui si ridefiniscono le funzioni al pari della semplificazione per le procedure relative all'ottenimento dei contributi da parte dello Stato. L'articolo 6, infatti, prevede l'attività consultiva della Commissione per il credito cinematografico con riferimento ai contributi sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale. Il provvedimento cerca inoltre di realizzare una reale liberalizzazione dei soggetti che

possono erogare contributi agli operatori del settore dello spettacolo con la sostituzione dell'attuale meccanismo di sostegno, basato sul finanziamento diretto dello Stato, con la generalizzazione dello strumento del contributo in conto interessi sui mutui erogati da qualsiasi istituto bancario. I restanti articoli del provvedimento introducono elementi di correzione diretti a riordinare le competenze delle Commissioni di settore (Commissione consultiva per la prosa, Commissione consultiva per la musica) e norme relative ad una nuova ripartizione delle aliquote del FUS. A tal proposito ricorda che il FUS è frazionato in aliquote fisse. Le aliquote di ripartizione del Fondo tra i vari settori di attività sono state fissate nel 1990 e sono in attesa di essere ridefinite. Fa notare che le quote di ripartizione sono caratterizzate da un netto sbilanciamento a favore degli enti lirici: ritiene pertanto opportuno intervenire per riequilibrare tale sbilanciamento. Conclude osservando che il provvedimento in esame si muove lungo due linee direttrici, la prima diretta a dare certezza di risorse, la seconda diretta a ridefinire — semplificando — le competenze degli organi di consulenza dell'autorità di Governo in materia di spettacolo, oggi del Ministero per i beni e attività culturali.

Il Presidente Luciano CAVERI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA, in attuazione degli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1998**

« La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*) e dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*) e lettera *e*) della legge 15 marzo 1997, n. 59,

premesso che:

in tale ambito appare indispensabile e urgente una completa riforma dell'ENEA volta a fissare con chiarezza la missione dell'ente in modo da assicurarne la piena aderenza agli indirizzi di politica della ricerca ambientale ed energetica allo stato definiti dal Parlamento;

risulta altresì indispensabile dotare l'ente di strumenti normativi idonei a un suo funzionamento più efficace e coerente con tali obiettivi;

a questo fine occorre valorizzare l'armonico sviluppo e l'equilibrata coesistenza dei tre ruoli nei quali — nei campi dell'energia, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica — si esprime l'attività dell'ENEA, vale a dire:

a) ricerca e sviluppo ivi inclusa la realizzazione di progetti pilota, operando in stretto collegamento con la comunità scientifica italiana e internazionale;

b) azione di qualificato supporto tecnico-scientifico alla pubblica amministrazione sia centrale sia delle istituzioni regionali e locali;

c) azione di trasferimento di conoscenze e di innovazione tecnologica nei confronti del mondo produttivo;

da quanto sopra consegue l'esigenza di rendere possibile un assetto funzionale e organizzativo dell'ENEA che, in un quadro unitario, garantisca l'efficacia degli interventi in ciascuna delle aree sopra indicate e l'autonomia della ricerca;

per quanto riguarda il personale, appare auspicabile che, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, in sede di contrattazione il personale dell'ENEA sia inserito nel comparto della ricerca e che al tempo stesso si tenga conto delle esigenze di duttilità che sono proprie di un ente caratterizzato dalle finalità sopra indicate;

ove siano affidate all'Ente, tra le altre, anche funzioni di agenzia per alcuni compiti particolari, esse non devono stravolgere quelle più rilevanti finora svolte, e che l'Ente, nell'interesse del progresso scientifico nazionale può e deve continuare a svolgere;

preso atto delle osservazioni espresse sullo schema di decreto legislativo dalla X Commissione della Camera dei deputati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni integrative e modificative:

1) la definizione di cui all'articolo 1, comma 2, andrebbe sostituita con la

seguente: « l'ENEA è un ente di diritto pubblico operante nei campi della ricerca e della innovazione per lo sviluppo sostenibile, finalizzata a promuovere insieme l'obiettivo dello sviluppo (competitività e occupazione) e quello della salvaguardia ambientale. L'ENEA svolge altresì funzioni di agenzia per la Pubblica Amministrazione attraverso la prestazione di attività che costituiscano qualificato supporto tecnico scientifico nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica ».

Conseguentemente andrebbe soppresso il comma 1 dell'articolo 1 e andrebbero modificate in coerenza con tale definizione le restanti parti del decreto.

2) Sostituire il comma 3 dell'articolo 1 con il seguente: « L'Ente opera secondo le disposizioni previste dal presente decreto e sulla base degli indirizzi definiti dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il ministro dell'ambiente, nonché con il ministro per gli affari esteri per quanto concerne le attività internazionali, ferma restando l'autonomia dell'attività di ricerca ».

3) All'articolo 1, comma 4, si ritiene preferibile la dizione: « si applica all'attività dell'ENEA ».

4) All'articolo 2 posporre la lettera a) alla fine del comma.

5) All'articolo 2, comma 1, lettera a), appare opportuno inserire un riferimento all'azione di supporto tecnico-scientifico per la redazione dei piani energetici regionali di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e precisare che il supporto alle regioni ed agli enti locali è dato « anche » ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei settori di competenza « dell'Ente ».

6) All'articolo 2, comma 1, lettera b), prima delle parole « sviluppare e valorizzare » inserire la parola « promuovere » e aggiungere alla fine le parole « ...e innovazione ».

7) Una più completa enunciazione delle funzioni istituzionali dell'ENEA può essere conseguita aggiungendo all'articolo 2, comma 1, una lettera e) nella quale l'ENEA sia indicato come il soggetto competente per affrontare il problema dello smantellamento degli impianti nucleari e dello smaltimento dei rifiuti nucleari nonché per effettuare attività di ricerca nel settore nucleare e delle energie alternative, inclusa la realizzazione di progetti pilota.

8) All'articolo 2, comma 2, appare più pertinente fare riferimento alla « politica nazionale » piuttosto che alla « politica governativa » e aggiungere inoltre, alla fine dell'articolo, l'espressione « nonché con altre amministrazioni pubbliche ». Appare inoltre opportuno cancellare dal testo dell'articolo 2 il comma 3 perché pleonastico.

9) All'articolo 3 viene citato un « comma 1 » senza articolo di riferimento che è, presumibilmente, l'articolo 2 e che sarebbe da indicare. Al comma 1, punto e) dello stesso articolo 3 occorre inoltre aggiungere dopo le parole « favorire l'attività di formazione » le seguenti « in particolare post-universitaria ».

10) All'articolo 4 fra gli organi dell'ENEA appare necessario prevedere anche un comitato consultivo tecnico-scientifico al quale conferire compiti di orientamento per quanto riguarda l'impostazione dei programmi di ricerca dell'ente e di valutazione, sotto il profilo scientifico, dei risultati ottenuti dalla loro realizzazione. Il comitato dovrebbe essere nominato dal Ministro dell'industria sentiti i Ministri dell'Università e dell'Ambiente.

11) Al Presidente di cui all'articolo 5, comma 2, appare opportuno riconoscere anche la funzione di « sovrintendere alle attività dell'ente » oltre che di detenerne la rappresentanza legale.

12) Al fine di tener conto nella composizione del consiglio di amministrazione delle esigenze delle piccole e medie industrie, si suggerisce di elevare il nu-

mero dei componenti a sei, incluso il presidente, e che due membri siano nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Occorre inoltre precisare che in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

13) Le norme sull'incompatibilità con l'appartenenza ai partiti politici di cui all'articolo 8, comma 2 e all'articolo 9, comma 6, risultano improponibili e vanno pertanto soppresse. Per gli incarichi elettivi l'incompatibilità appare plausibile solo per quanto riguarda il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale.

14) All'articolo 9 – al termine del comma 2 – si suggerisce di aggiungere le parole «nell'ambito degli indirizzi fissati dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 6, comma 2». All'articolo 9 appare inoltre opportuno prevedere che il direttore generale e gli altri organi sono rinnovabili con l'entrata in vigore del decreto.

15) All'articolo 10, comma 2, si ritiene opportuno sopprimere le parole «detiene comunque il controllo». Questa infatti costituisce una prescrizione troppo limitativa; appare inoltre utile inserire un riferimento alla promozione di consorzi oltre che di società.

16) All'articolo 10, comma 2, appare opportuno aggiungere una lettera g) dal seguente tenore: «l'organizzazione interna dell'Ente ed il suo funzionamento, l'attribuzione di funzioni ed il sistema delle deleghe di poteri».

17) Le norme di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, appaiono destinate a produrre un carico burocratico eccessivo e in buona parte superfluo. Si suggerisce per-

tanto l'eliminazione del comma 1 dell'articolo 11 e la riformulazione dei successivi commi, stabilendo che gli atti relativi debbano essere trasmessi al solo Ministro dell'industria nel termine di trenta giorni, o ancor meglio la soppressione dei due commi.

18) Per quanto concerne il personale (articolo 15) esigenze di chiarezza espositiva suggeriscono di trasformare il comma 3 in comma 1 dell'articolo. Sarebbe inoltre opportuno sopprimere le parole finali del comma a partire da «tenuto conto» e aggiungere le seguenti: «nonché dei contratti collettivi di comparto». A tal proposito si ribadisce l'opportunità che, nei limiti e con le modalità previsti dall'ordinamento, in sede di contrattazione il personale dell'ENEA sia inserito nel comparto della ricerca. Appare altresì opportuno un riferimento alla circostanza che – ferme le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni – l'ENEA: «si avvale anche, sentite le organizzazioni sindacali, di tutte le forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale e previste dal codice civile e dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro».

19) Il termine previsto all'articolo 15 appare incongruo rispetto a quello di cui all'articolo 13, comma 1 e se ne chiede quindi la soppressione.

20) Appare infine opportuna una norma di definizione dei tempi e modalità relative alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e alle conseguenti deliberazioni concernenti il direttore generale».